



Federazione Autorizzatori Lavoratori Banca d'Italia
SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA'



Al capo del Servizio RIU
Dott.ssa Antonella Caronna

Rif. a nota n. del

Oggetto: Permessi L. 104

Nel testo unico sulla gestione del tempo, circ. 291-p.III.IX.9, si riporta nel paragrafo relativo all' inserimento del giustificativo di assenza per i permessi di cui in oggetto: *"la distribuzione dei permessi nell'orario di lavoro deve essere **concordata** tra il dipendente avente titolo ed il Capo della Struttura di appartenenza, tenendo anche conto delle esigenze di servizio"*.

Al riguardo si fa presente che **al dipendente spetta unicamente l'obbligo di comunicare, con anticipo, la fruizione dei permessi inerenti la legge 104, non quello di concordare tali permessi con il Capo della struttura.**

A tal proposito la circolare 13 del 6 Dicembre 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, al punto 7 **specifica** *"Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa"*.

Si richiede pertanto una revisione della specifica previsione normativa.

Roma, 17 dicembre 2018.

LA SEGRETRIA GENERALE
FALBI